

STATUTO

Titolo 1 **Disposizioni generali**

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, in forma di associazione non riconosciuta (art. 32, c. 1, D. Lgs. 117/17) l'Associazione avente la seguente denominazione: "Scricciolo – Associazione genitori di bambini nati prematuri o a rischio - ODV", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Trieste, presso la Struttura Complessa Neonatologia, dotata di Terapia Intensiva Neonatale, dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, con durata illimitata.

ART. 2 **(Principi generali)**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle attività di interesse generale individuate all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:

lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Scopo, finalità e attività)**

L'Associazione promuove e realizza interventi di sostegno morale, materiale e psicologico in favore dei genitori dei neonati ricoverati o da ricoverare presso la Neonatologia dell'I.R.C.C.S Burlo Garofolo. Tali interventi vengono realizzati sia attraverso l'opera di volontariato dei componenti dell'Associazione stessa, sia attraverso la presenza di personale specializzato:

- Promuove incontri tra i genitori ed i professionisti (neonatologo, psicologo, fisioterapista, infermiere) durante il ricovero e dopo le dimissioni, sui temi riguardanti lo sviluppo neuro-evolutivo;
- Promuove la ricerca scientifica nel campo della neonatologia e dei problemi relativi allo sviluppo neurocomportamentale dei neonati pretermine;
- Favorisce l'aggiornamento professionale del personale sanitario della Neonatologia;
- Fornisce il reparto di strumenti ultraspecialistici ad alta tecnologia per contribuire al miglioramento della qualità dell'assistenza e della cura dei neonati ricoverati;
- Sensibilizza gli Organi di Direzione dell'IRCCS Burlo Garofolo al fine di ottenere strutture e spazi adeguati per agevolare e migliorare l'accoglienza delle famiglie;
- Promuove l'informazione relativa ai problemi del neonato pretermine o a rischio ed il suo follow-up a livello della cittadinanza, delle Autorità e delle Istituzioni locali;
- Sensibilizza gli Enti pubblici e privati, nonché i cittadini, sui problemi riguardanti i nati pretermine e delle loro famiglie;
- Persegue interventi d'informazione per pubblicizzare le attività dell'Associazione e diffondere le notizie relative ai problemi ed esperienze nel settore, tramite i propri canali social o attraverso pubblicazioni su riviste dedicate;
- Persegue ogni altra attività o progetto volto a concretizzare interventi di sostegno alle famiglie ed ai bambini nati pretermine o a rischio presso l'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste.

Titolo 2 **Risorse ed attività economiche**

Art. 4 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato per lo svolgimento delle attività* statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle entrate che sono costituite come segue:

- dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

- da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, dalle amministrazioni pubbliche, dagli Enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- da istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie. In particolare: i lasciti testamentari sono accettati, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, con beneficio d'inventario dal Presidente il quale compie i relativi atti giuridici; le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
- da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
- dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 5

(Diritti degli associati sul patrimonio sociale)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi o riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.3 del presente statuto.

In caso di scioglimento dell'associazione, art. 9 del D. Lgs. 117/17, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNT) da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 6
(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il RUNT.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 7
(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge, art. 14 D. Lgs. 117/17, deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti;
- depositare presso il RUNT e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale e individuare gli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi.

Titolo 3
Soci e volontari

ART. 8
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività con la loro opera, competenze e conoscenze.

Con parità di diritti e di doveri gli associati sono fondatori e/o ordinari. Sono soci fondatori coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare domanda sul modello predisposto dall'Organo di Amministrazione, che dovrà avere come contenuto minimo l'indicazione dei dati anagrafici dell'aspirante socio, nonché delle modalità con le quali sarà effettuato il pagamento della quota associativa annuale.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l'Organo di Amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Entro 60 giorni dalla comunicazione il richiedente respinto può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9, del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 9 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi. Il diritto di voto è acquisito dopo 3 mese dalla data di adesione;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per attività svolte su incarico dell'Organo di Amministrazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto. Le prestazioni e le attività degli associati sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale;
- partecipare alle Assemblee convocate dal Presidente o fornire delega scritta;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

ART. 10
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di rilevante gravità, oppure nel caso di mancato pagamento della quota associativa per più di un'annualità consecutiva, può essere escluso mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

ART. 11
(Libri sociali)

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali:

- libro degli associati o aderenti;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove presente;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Sarà cura dell'Organo di Amministrazione la cura e la custodia.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri formulando la richiesta scritta, adeguatamente motivata, da inoltrare all'Organo di Amministrazione, che dovrà accogliere la richiesta entro sessanta giorni o dare risposta motivata del diniego entro lo stesso termine.

ART. 12
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Leg. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo 4 Organi dell'Associazione

ART. 13 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione (OA);
- il Presidente;
- Il Comitato Scientifico;
- l'Organo di controllo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 14 (Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica; viene presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza da persona designata dall'assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce su indicazione dell'OA e convocazione del Presidente.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o con opportuna modalità elettronica, stante l'espressa autorizzazione del socio.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Art. 15 **(Votazioni dell'Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota sociale.

Ciascun associato ha un voto; nel caso non possa presenziare personalmente, può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci.

Le votazioni avvengono nominalmente per alzata di mano; su richiesta di 1/3 dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza in prima convocazione di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione della metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 16 **(Compiti dell'Assemblea)**

All'assemblea in sede **ordinaria** sono attribuite le seguenti competenze inderogabili

- nomina e revoca dei componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo) e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvazione del bilancio di esercizio;
- deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberazione sulle direttive d'ordine generale e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;
- deliberazione su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.

All'assemblea in sede **straordinaria** sono attribuite le seguenti competenze inderogabili:

- deliberazione sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto (ex art. 21 c.2 del C.C.);

- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberazione sullo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del C.C.);
- deliberazione sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le delibere assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal presidente.

Il verbale può esser consultato da tutti gli associati, che hanno diritto di trarne copia.

ART. 17 **(Organo di amministrazione - OA)**

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'OA tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie della legge vigente;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- eseguire tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente posti in capo all'Assemblea dei Soci.

L'OA è formato da un numero dispari di amministratori, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il mandato dell'OA si conclude con l'Assemblea che approva il bilancio dell'ultimo anno del triennio di elezione.

L'OA è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Non è ammessa delega.

L'OA è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitare a tutti gli amministratori, tramite invio telematico, almeno 8 giorni prima della data di convocazione. In caso di assoluta urgenza l'OA può essere convocato, anche con preavviso inferiore tramite comunicazione telefonica.

L'OA nomina tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente; nella stessa sede può nominare il Segretario e il Tesoriere, o delegare ulteriori funzioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNT o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nell'esecuzione dei propri compiti l'OA può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

ART. 18 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'OA tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'OA e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con voto espresso a maggioranza semplice dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'OA, il Presidente uscente convoca l'Assemblea per il rinnovo dell'OA.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'OA, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 (Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è un organo formato da un numero dispari di componenti, che abbiano un rapporto professionale con la Neonatologia dell'IRCCS Burlo Garofolo, nominati dall'OA su indicazione del Direttore e del Coordinatore del reparto; ha la stessa durata dell'OA e viene rinnovato contestualmente ad esso.

I suoi membri sono rieleggibili, ma finché fanno parte del Comitato Scientifico non possono essere Soci dell'Associazione.

Nell'organo devono essere rappresentate le competenze in campo medico, fisioterapico, infermieristico, psicologico per l'assistenza e la cura del bambino e della sua famiglia.

Il Comitato scientifico formula proposte e pareri sulle attività dell'Associazione, che comportino scelte o valutazioni aventi implicazioni di natura tecnico-scientifica, propone all'attenzione dell'OA progetti scientifici o di ricerca, affinché l'OA ne valuti l'interesse per gli obiettivi associativi e concorra alla loro realizzazione, manifesta le eventuali esigenze di beni o servizi per la Neonatologia. Un delegato del Comitato Scientifico partecipa alle riunioni dell'OA con funzione consultiva e senza diritto di voto.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, sarà nominato un nuovo componente tra quelli proposti dal Comitato stesso. La nomina sarà deliberata dall'OA nella prima seduta immediatamente successiva.

ART. 20 **(Organo di controllo)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs 117/17, L'Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.Lgs 117/17 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo 5 **Norme finali e transitorie**

ART. 21 **(Lavoratori)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 22
(Regolamenti interni)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni, da elaborarsi a cura dell'OA.

ART. 23
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.